



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 23/12/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2010, n. 287**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,985 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi località "Bardo" (BR), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Bardo S.r.l., con sede legale in Milano -Via Fontana n° 22.

Il giorno 2 dicembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Resolar S.r.l., con nota prot. n. 38/4241 del 14.04.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,878 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi, località "Bardo" (BR);
- la Società Resolar S.r.l., con nota prot. n. 8125 del 21.07.2009, a seguito di richiesta da parte dell'ufficio, trasmetteva le integrazioni documentali, e con nota prot. n. 11410 del 22.10.2009 perfezionava ulteriormente l'istanza dal punto di vista amministrativo;
- con nota prot. n. 12497 del 17.11.2009 la Società Resolar S.r.l., trasmetteva il progetto delle opere elettriche di connessione concordato con il gestore di rete;
- con nota prot. n. 12803 del 26.11.2009 la Società Resolar S.r.l., trasmetteva dichiarazione di conformità delle copie trasmesse agli Enti interessati nonché attestazione di avvenuto deposito;
- con nota prot. n. 11372 del 22.10.2009 è stato avviato il procedimento;
- con nota prot. n. 2483 del 16.02.2010 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 23 marzo 2010.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 20517 del 04.03.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto. Con la circostanza si comunica che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza dei servizi, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica, prima dell'inizio dei lavori occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, rilevandosi che la prevista linea interrata interseca in vari punti il reticolo idrografico, si fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di opere di attraversamento con linee di vettoriamento dei Canali demaniali, le stesse dovranno essere sottoposte, su formale richiesta della Ditta, a preventiva Autorizzazione Onerosa da parte di questo Ufficio, ai sensi del R.D. n. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 927 del 09.02.2010, rilascia, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto; nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 20. All'atto della costruzione dell'impianto la Società è tenuta tener conto delle distanze dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste del D.P.R. 128/1959;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 5423 del 20.09.2010, comunica che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1152 del 11/05/2010 ha delegato il Comune di Brindisi al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale, prot. n.

3560 del 03.12.2009 comunica che le zone oggetto di richiesta non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura, con modulo parere trasmesso durante la Conferenza dei Servizi, comunica parere favorevole a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posti senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. È consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;
6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, questo ultimo non deve, inoltre, essere compattato;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.

- Comune di Brindisi, prot. UAT. n. 2945/2010 del 22.03.2010, esprime Parere Favorevole nei termini e con le prescrizioni di cui ai seguenti punti:

1. i manufatti di connessione alla Cabina Primaria siano coincidenti con le infrastrutture preesistenti (viabilità, scavalcafossi, viadotti, sottopassi, ecc.) senza attraversare, con un nuovo manufatto, le aree agricole;
2. qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici connessi con gli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidano con la viabilità comunale, si prescrive che la Società proponente entro venti giorni prima della cantierizzazione comunichi la data d'inizio dei lavori ai seguenti Settori di questa A.C. - Urbanistica e Assetto del Territorio Ufficio del Piano; Lavori Pubblici-Ufficio Strade -Viabilità e Traffico;
3. che le caratteristiche tipo-morfologiche di tutte le strutture di sostegno e le recinzioni siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante, le strutture di sostegno dovranno essere tutte semplicemente infisse nel terreno senza utilizzo di c.l.s., la recinzione dovrà essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l'altezza non dovrà essere superiore a 2,00 metri complessivi e lungo l'intero perimetro dovrà essere realizzata una fascia tampone vegetazionale costituita da essenze arbustive autoctone;
4. che venga approfondito, con appositi elaborati di analisi e studio, il rapporto tra l'impianto e l'area di

intervento e la situazione a contorno in merito a:

- presenza di terreni irrigui o ad alta qualità produttiva potenzialmente assoggettabili a tutela secondo l'art. 51 della l.r.56/80;
- il livello di classe EFFETTIVA rispetto al Land Capability Classification;
- la coerenza dell'intervento rispetto all'asta fluviale, potenziale corridoio ecologico, integrato al sistema di riammagliamenti degli ATD del PUTT/P prescritto dalla Regione Puglia;
- di individuazione e censimento, in dettaglio, delle eventuali peculiarità paesaggistico ambientali del sito interessati dalle opere di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico con particolare riferimento agli elementi dei "sistemi" che configurano il cosiddetto "paesaggio agrario".

5. che all'ultimazione dei lavori venga richiesto a questa A.C., il certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. e che a tal proposito la cabina elettrica di trasformazione in quanto connessa funzionalmente alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici venga accatastata, all'Agenzia del Territorio di Brindisi, e classificata D/1 opifici giusta circolare dell'Agenzia del Territorio n°6771 del 26/09/2008.

Si rammenta la necessità dell'attivazione della procedura di cui al comma 7 art. 5 L.R. 25/2008 in merito alla pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

Inoltre il Comune, sempre con la stessa nota, rilevava che non risultava attivata la procedura di cui alla L.R. 11/2001 necessaria in quanto l'impianto di potenza pari a 9,878 MW è assoggettato a verifica di VIA anche in considerazione dell'abbattimento dei limiti dimensionali di legge imposti dall'art. 4 della medesima L.R. ricadendo l'intervento in area dichiarata "ad elevato rischio di crisi ambientale" giusta Deliberazione Consiglio dei Ministri del 30.11.1990 e successivo rinnovo con Delibera CdM del 11.07.1997 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 349/86.

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropriazioni prot. n. 28524 del 23.03.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera limitatamente alle competenze di questo Ente concernenti le linee elettriche di connessione;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 26 del 04.01.2010, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto non rientra nelle competenze istituzionali della scrivente;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n. 4024 del 12.03.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto (impianto fotovoltaico, infrastrutture, connesse e opere di connessione alle rete elettrica nazionale) non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.lgs. 42/04 ma ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze archeologiche legate in particolare al popolamento antico di età romana dell'agro di pertinenza della colonia latina di Brundisium. Dall'esame della carta archeologica acquisita si evince la presenza in superficie nell'area interessata dall'impianto di frammenti fittili, probabili indicatori dell'esistenza di livelli e/o strutture archeologiche al di sotto del piano campagna. Premesso quanto sopra, questa Soprintendenza, per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1. prima dell'inizio delle opere dovranno essere eseguiti saggi archeologici in corrispondenza dell'Unità di Ricognizione n° 1, dove si è riscontrata in superficie alta densità di frammenti ceramici.
2. Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine.
3. tutte le attività legate ai saggi archeologici preventivi, al controllo continuativo e agli ulteriori approfondimenti di indagine dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente

sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;

4. dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Soprintendenza;

Questa Soprintendenza, sulla base delle risultanze dei saggi archeologici preventivi, si riserva di chiedere approfondimenti d'indagine e varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 9737 del 20.07.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società. Inoltre con nota prot. n. 7479 del 24.05.2010 rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio relativo ad una stazione elettrica AT/MT 20/150 KV e linea elettrica in cavo interrato a 150 KV nel comune di Brindisi per la consegna dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico "Bardo";

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 3322 del 23/03/2010 con il quale si comunica che non è prevista l'espressione di parere circa l'assoggettabilità, o meno, ai controlli di prevenzione incendi;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 8690 del 17.02.2010, rilascia nulla osta di competenza per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 009575 del 25.02.2010, in ordine alla Conferenza dei Servizi richiama quanto già partecipato dall'ente in data 15.12.2009 prot. n. 055385 nel quale, in ordine ai soli interessi della Marina Militare rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e delle relative opere connesse;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0002578 del 11.02.2010 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Autorità di Bacino della Puglia, con prot. n. 11966 del 23.09.2010 ribadisce i contenuti formulati nella nota prot. n. 03109 del 22.03.2010 riportante il parere di conformità al PAI degli interventi subordinatamente all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

1. gli attraversamenti del cavidotto realizzati, come da progetto, mediante staffaggio sui ponti esistenti, previo consenso dell'ente proprietario e gestore della infrastruttura di attraversamento, dovranno essere effettuati sul lato di valle dei ponti e/o dei tombini, e comunque ad una quota non inferiore a quella intradossale dell'impalcato esistente. Tale soluzione dovrà comunque tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena bicentenaria e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;

2. deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo del cavidotto ed ogni probabile fenomeno di incanalamento delle acque a di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;

3. nei tratti in cui il cavidotto è previsto in affiancamento a tratti di viabilità adiacenti al reticolo e/o alle cunette stradali, si dovrà assicurare che non siano interessate le sezioni di deflusso e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione dei canali, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione;

4. siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

5. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- ASL BR - Dipartimento di Prevenzione, con modulo-parere trasmesso via fax in data 22.03.10 esprime parere favorevole con condizioni:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
4. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA DAP di Brindisi.

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 5000 del 25.01.2010, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:

3 L' ENAV ha comunicato che le opere data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;

3 l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti ENAC;

3 l'A.M.C.I.G.A. ha dato il proprio parere positivo per quanto concerne le procedure strumentali;

3 non risultano implicazioni al riguardo;

rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera.

- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20100002788 del 09.03.2010, in riferimento al progetto trasmesso per le opere di connessione comunica che lo stesso è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella responsabilità esclusiva della Società. In seguito all'ottenimento delle Autorizzazioni Terna formulerà la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione;

- Snam Rete Gas con nota C.BA/GHI/081/cg del 08.03.2010 esprime parere di Nulla Osta ai lavori di realizzazione in oggetto purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. nell'attraversamento tra il cavidotto elettrico MT da 20 kV e ognuno dei Ns metanodotti, trattandosi di incroci in sovrappasso, i cavi di potenza non devono essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto) o comunque non meno del doppio della profondità di posa del metanodotto e che la distanza minima tra cavi e metanodotto non deve essere inferiore a 0,5 m;

2. la rete di terra dei cavidotti, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con ognuno dei Ns metanodotti deve essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);

3. eventuali altre opere accessorie al Vs impianto, quali, pozzetti, cabine di trasformazione ecc... devono essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalle servitù di metanodotto;

4. ogni Vs attività in prossimità dei Ns metanodotti dovrà essere preceduta da un rilievo eseguito a cure ad in presenza di Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione di apposito "verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa degli stessi;

5. in nessun caso dovrà essere alterata la profondità di posa dei Ns metanodotti.

Si specifica che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante".

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di BR, prot. n. 14250 del 22.03.2010, preso atto che l'insediamento riguarda aree ad uso agricolo, esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza, non si rappresentano criticità specifiche inerenti il singolo impianto.

- Parere Acquedotto Pugliese, con nota prot. 14635 del 05/02/2010 come già comunicato con nota n.

153200 del 01/12/09 comunica che eventuali interferenze non interessano opere idriche della MANES;

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 1896 del 22.03.2010, sulla base degli elaborati progettuali trasmessi si rileva che il percorso del cavidotto di connessione dell'impianto alla cabina di consegna AT/MT, interferisce in tre punti con i canali "Fiume Grande" e "Foggia di Rau". Per detti attraversamenti si esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla osta definitivo del Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica.

Rilevato che:

- il Comune di Brindisi con prot. 6749/2010 del 05.07.2010 ha riconfermato parere favorevole già espresso con prot. UAT. n. 2945/2010 del 22.03.2010, anche in materia paesaggistica;
- in data 10 novembre 2010 il legale rappresentante della Società Resolar S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, depositando copia dei contratti preliminari di locazione già sottoscritti con atto notarile;
- con nota del 22 luglio 2010 acquisita al prot. n. 11867 del 26.07.2010 ha trasmesso con atto notarile di costituzione e conferimento alla Società Bardo S.r.l. la titolarità dell'intero progetto da parte della Resolar S.r.l.;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 15539 del 03.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo comunicava agli Enti la conclusione positiva della Conferenza di Servizi;
- la società Bardo S.r.l. con nota prot. n. 15311 del 27.10.2010 comunicava di aver effettuato una modifica riduttiva dell'impianto fotovoltaico variando la potenza da 9,878 MW a 6,985 MW sottolineando che tale modifica non comporta l'occupazione di nuove aree né un riposizionamento dei pannelli in aree differenti rispetto al progetto originale né, tantomeno, una modifica del percorso cavidotti, ma solamente una rimozione di parte dei pannelli e lo spostamento della recinzione che, di fatto, non comportano alcun maggior impatto sul territorio;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- la riduzione di potenza attuata dalla Società consente di superare la segnalazione del Comune di Brindisi relativa alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA il progetto a causa delle caratteristiche di area ad "elevato rischio di crisi ambientale" di tutto il territorio comunale di Brindisi;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,985 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Brindisi, località "Bardo";
  - „ collegamento in antenna su una nuova Cabina di Consegna;
  - „ costruzione di una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nei pressi della stazione elettrica RTN a 380 KV di "Brindisi Sud";
  - „ collegamento in antenna a 150 KV alla stazione elettrica RTN a 380 KV di "Brindisi Sud";

„ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Raccolta connessa alla linea MT interna all'impianto;  
- in data 10 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Bardo S.r.l. ed il Comune di Brindisi l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;  
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12140 e della Convenzione al repertorio n. 12141;  
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 287 del 2 dicembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;  
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,985 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Brindisi (BR), località "Bardo".

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

#### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Bardo S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Fontana n. 22, Partita IVA 06819330967 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,985 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Brindisi, località “Bardo”;

„ collegamento in antenna su una nuova Cabina di Consegna;

„ costruzione di una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nei pressi della stazione elettrica RTN a 380 KV di “Brindisi Sud”;

„ collegamento in antenna a 150 KV alla stazione elettrica RTN a 380 KV di “Brindisi Sud”;

„ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Raccolta connessa alla linea MT interna all'impianto;

#### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### Art. 4)

La Società Bardo S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti

tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---